

COMUNE DI GESSOPALENA

(Provincia di Chieti)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del

21-12- 2021

 N°

28

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventuno 21-12-2021 del mese di dicembre alle ore 18:05, nella sala consiliare, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dall'art. 29 dello Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, è stato per oggi convocato questo Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima. Sono presenti all'appello nominale i Signori:

	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1)	MARIO ZULLI	Presente	
1)	ALESSANDRO LANNUTTI	Presente	
1)	CAMILLO TALONE	Presente	
1)	GIUSEPPE TIBERINI	Presente	
1)	EZIO BOZZI	Presente	
1)	NICOLA TROILO	Presente	
1)	GIUSEPPE DI PAOLO	Presente	
1)	MARIELLA DE SANCTIS	Presente	
1)	ANGELO MANZI	Presente	
1)	TOMMASO TROILO	Presente	
1)	ANTONIO VINCENZO PERSIANI	Assente	
	Totale n.	Presenti 10	Assenti 1

Risulta in qualità di assessore esterno:

ROSSELLA MARCELLO

Presente

Partecipa il Segretario del Comune, Dott. JEAN DOMINIQUE DI FELICE, incaricato della redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il MARIO ZULLI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con apposita separata votazione.

Alle ore 18:10 entra il Consigliere Tommaso Troilo

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

"1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RILEVATO che il Comune di Gessopalena con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per Legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla

tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Gessopalena e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni, in società che producono servizi economici di interesse generale a rete. Il Comune di Gessopalena possiede le seguenti partecipazioni dirette:

- I.S.I. s.r.l. in liquidazione, che svolge l'attività di costruzione e gestione di immobili con particolare riferimento al settore del servizio idrico integrato; quota di partecipazione: 1,20%;
- ECO.LAN. SPA per la Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, quota di partecipazione: 1,26%;
- SASI S.p.a., che svolge l'attività di servizio idrico integrato quota di partecipazione: 1,20%;
- CARECINA GAS srl, che svolge la funzione di distribuzione del Gas quota di partecipazione: 25%;
- CALDERAI GAS srl, che svolge la funzione di distribuzione del Gas quota di partecipazione 25%;

DATO ATTO CHE la revisione periodica effettuata con deliberazione C.C. n. 31 del 23.12.2020, in estrema sintesi, prevede, quale misura di razionalizzazione, che siano concluse le procedure di liquidazione della società "I.S.I. srl in liquidazione";

RICORDATO che l'avv. Vincenzo Antonucci, liquidatore della società Infrastrutture per i Servizi idrici I.S.I. S.r.l.- in liquidazione, ha comunicato, con nota acquisita al protocollo di questo Ente in data 30.11.2020 al n. 6916 che *"L'assemblea dei soci della ISI Srl ha approvato il bilancio finale di liquidazione, riportato in allegato, nella seduta del 16/10/2020.*

Il Bilancio finale di liquidazione è stato depositato presso il Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA di Chieti in data 30/10/2020. La pratica è in corso di istruttoria. Decorsi 90 giorni dalla data di iscrizione del bilancio finale di liquidazione presso il Registro delle Imprese, la società, ai sensi degli articoli 2493 e 2495 C.C., potrà essere definitivamente cessata";

VISTA la visura camerale, agli atti di questo Ente, prot. n. 6908 del 13.12.2021, dalla quale risulta che la ISI S.r.l. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 30.07.2021;

DATO ATTO CHE per la Carecina GAS Srl viene mantenuta la partecipazione dell'Ente nelle more dell'espletamento della gara d'ambito Chieti 2 Est-Sud per l'affidamento della gestione in forma associata del pubblico servizio di distribuzione del Gas metano così come previsto dal D.M. 226/2011;

DATO ATTO CHE la Società Partecipata Calderali gas srl viene mantenuta in quanto società che produce utili destinati totalmente al mantenimento dei servizi essenziali alla comunità che si sostanziano in una razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica così come da linee di indirizzo emanate dalla Corte dei Conti sezione delle Autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con la seguente votazione:

presenti n. 10

votanti n. 8

favorevoli n. 8

astenuti n. 2 (Manzi e Troilo Tommaso)

Unanime

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al **31 dicembre 2020** delle società in cui il Comune di Gessopalena detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate negli allegati, quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare atto che la ISI S.r.l. risulta cancellata dal registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Chieti Pescara in data 30.07.2021, giusta visura camerale agli atti di questo Ente, prot. n. 6908 del 13.12.2021;
3. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
4. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
5. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate;
6. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.

Successivamente IL CONSIGLIO COMUNALE, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione che riporta il seguente esito:

presenti n. 10

votanti n. 8

favorevoli n. 8

astenuti n. 2 (Manzi e Troilo Tommaso)

Unanime

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il Consiglio Comunale è chiuso alle ore 18:13.

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
F.to Pablo De Gregorio

Si esprime parere Favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio RAGIONERIA
(F.to Pablo De Gregorio)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(F.to MARIO ZULLI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. JEAN DOMINIQUE DI
FELICE)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune, accessibile al pubblico, il
14-01-2022 al n. 12 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del TUEL;

Gessopalena, li 14-01-2022

Il Segretario Comunale
(F.to Dott. JEAN DOMINIQUE DI
FELICE)

E' divenuta esecutiva il giorno 21-12-2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

Gessopalena, li 14-01-2022

Il Segretario Comunale
(F.to Dott. JEAN DOMINIQUE DI
FELICE)

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.

Gessopalena, li _____

IL FUNZIONARIO
